

Reg n.

Verona,

ACCORDO CONTRATTUALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEI SERVIZI PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE "DOPO DI NOI" (DGR N. 2141/2017 E DGR N. 154/2018)

TRA

L'AZIENDA U.L.S.S. N. 9 SCALIGERA con sede in Via Valverde n. 42 – 37122 Verona, Codice Fiscale/Partita IVA 02573090236, nella persona del dott. Gabriele Gatti, Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato alla sottoscrizione della presente convenzione con deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 20/06/2019

E

La Cooperativa **L'OFFICINA DELL'AIAS**, in qualità di capofila con sede legale a Verona in Via S. Michele 1 Codice Fiscale/Partita IVA 02924130236, nella persona del Sig. Cerpelloni Claudio in qualità di legale rappresentante,

L'A.G.B.D. Associazione Sindrome di Down Onlus, con sede legale a Verona (Loc. Marzana) in Via Valpantena 116/a Codice Fiscale/Partita IVA 93037800237, nella persona del Sig. Iposi Piero in qualità di legale rappresentante,

L'A.S.D. LA GRANDE SFIDA Onlus, con sede legale a Strà Montanara Pieve di Colognola ai Colli in Via XXIV Maggio 76/b, Codice Fiscale/Partita IVA 93263370236, nella persona del Sig. Nicolis Roberto in qualità di legale rappresentante,

La Cooperativa Sociale **CENTRO LAVORO**, con sede legale a Verona in Via San Marco 121, Codice Fiscale/Partita IVA 00637590233, nella persona del Sig. Zavarella Gianfranco in qualità di legale rappresentante,

La Cooperativa Sociale **CERCATE**, con sede legale a Verona in Via Bramante 15, Codice Fiscale/Partita IVA 02085030233, nella persona del Sig. Mazzi Fausto in qualità di legale rappresentante,

La Cooperativa Sociale **CRESCERE INSIEME**, con sede legale a Pressana (VR) in Via Crosare di Sopra 2, Codice Fiscale/Partita IVA 03458380288, nella persona del Sig. Vitali Vitale in qualità di legale rappresentante,

La Fondazione **OPERA DON CALABRIA**, con sede legale a Verona in Via S. Zeno in Monte 23, Codice Fiscale/Partita IVA 93168040231, nella persona del Dott. Galvani Alessandro in qualità di legale rappresentante

La Cooperativa Sociale **MONTEVERDE**, con sede legale a Badia Calavena (VR) in Via Conca delle Perle 1, Codice Fiscale/Partita IVA 01880230238, nella persona del Sig. Soriano Giovanni in qualità di legale rappresentante,

La Cooperativa Sociale **CASA NOSTRA**, con sede legale a Colognola Veneta (VR) in Via Chiesa Sabbion 4/6, Codice Fiscale/Partita IVA 01655540233, nella persona del Sig. Conterno Gino in qualità di legale rappresentante,

La Cooperativa Sociale **VALE UN SOGNO**, con sede legale a San Giovanni Lupatoto (VR) in Via G. Garibaldi 5, Codice Fiscale/Partita IVA 039747702236, nella persona del Sig. Ottocento Marco in qualità di legale rappresentante.

Premesso che

- con Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” é stato istituito il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive del sostegno familiare, per il finanziamento di interventi mirati per la promozione di progetti personalizzati per il “Dopo di Noi” e per la sperimentazione di soluzioni innovative per la vita indipendente. Con il successivo Decreto Ministeriale del 23.11.2016 sono stati individuati gli interventi ed i servizi finanziabili con il Fondo ministeriale nonché i criteri di accesso a tali interventi;
- con DGR n. 2141 del 19.12.2017 la Regione Veneto ha approvato il riparto delle risorse per l’attuazione degli interventi e dei servizi per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare;
- con DGR n. 154 del 16.02.2018 la Regione Veneto ha adottato gli indirizzi di programmazione per l’attuazione degli interventi e servizi relativi a tali interventi;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 297/2018 l’A.ULSS 9 Scaligera ha provveduto ad approvare l’Avviso per la presentazione della manifestazione di interesse per la co-progettazione di interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave di cui alla L. 112/2016, al DM 23/11/2016 alle DGR nn. 2141/2017 e 154/201, e con Deliberazione n. 846 del 28.12.2018 ha approvato le proposte progettuali presentate e ha ammesso, come stabilito dal verbale della Commissione tecnica, alla fase di co-progettazione i seguenti soggetti per le linee di intervento sotto riportate:

LINEA DI INTERVENTO A:

Rete con capofila la Cooperativa “Don Angelo Righetti” con sede a Salizzole (VR);
Rete con capofila “Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus” con sede a Ponton (VR);
Rete con capofila “Emmanuel Società Cooperativa Sociale” con sede a Bovolone (VR);
Rete con capofila “L’Officina dell’Aias Cooperativa Sociale” con sede a Verona;

LINEA DI INTERVENTO B:

Rete con capofila la Cooperativa “Don Angelo Righetti” con sede a Salizzole (VR);
Rete con capofila “Emmanuel Società Cooperativa Sociale” con sede a Bovolone (VR);
Rete con capofila “Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus” con sede a Ponton (VR);
Rete con capofila “L’Officina dell’Aias Cooperativa Sociale” con sede a Verona;

LINEA DI INTERVENTO C:

Rete con capofila la Cooperativa “Don Angelo Righetti” con sede a Salizzole (VR);
Rete con capofila “Emmanuel Società Cooperativa Sociale” con sede a Bovolone (VR);
Rete con capofila “Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus” con sede a Ponton (VR);
Rete con capofila “L’Officina dell’Aias Cooperativa Sociale” con sede a Verona;

LINEA DI INTERVENTO D:

Rete con capofila “Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus” con sede a Ponton (VR)
Rete con capofila “L’Officina dell’Aias Cooperativa Sociale” con sede a Verona;

LINEA DI INTERVENTO E:

Rete con capofila la Cooperativa “Don Angelo Righetti” con sede a Salizzole (VR);
Rete con capofila “Emmanuel Società Cooperativa Sociale” con sede a Bovolone (VR);
Rete con capofila “Istituto Poverette della Casa di Nazareth Onlus” con sede a Ponton (VR);

ART. 1 FINALITA’

Le premesse sopra indicate, gli atti e i documenti sopra richiamati nelle medesime costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ivi compresa l’offerta prot. n. 144216 del 30/08/2018 della Cooperativa **L’OFFICINA DELL’ AIAS**, in qualità di capofila, anche se non materialmente allegati.

La presente convenzione, in ragione di quanto enunciate nelle premesse, ha per contenuto l'accordo di collaborazione conclusivo della procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione di interventi e servizi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, suddivisi in tre linee di azione:

- 1) Azione A “Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- 2) Azione B “Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- 3) Azione C “Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e una migliore gestione della vita quotidiana, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)”;
- 4) Azione D “Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- 5) Azione E “Interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale (DM) 23/11/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

Le modalità operative proprie delle linee di intervento sono descritte nell'avviso della procedura e nelle proposte progettuali presentate dalla Rete, parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se non materialmente allegati.

ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO CAPOFILO DELLA RETE

Il soggetto capofila della rete ha l'obbligo:

- di assumere il coordinamento dei vari interventi ed attività ed è titolare di poteri di rappresentanza dei partner;
- di coordinamento dei partner della rete nella realizzazione delle Azioni progettuali;
- di essere l'interlocutore privilegiato in ordine ai risultati del progetto, eventuali richieste di rimodulazione ed audit fissati dalla Azienda ULSS e anche ai fini del debito informativo nei confronti della Regione in ordine a:
 - monitoraggio dei risultati, intermedi e finali, delle realizzazioni relative alle azioni progettuali;
 - audit di conformità ai parametri di efficacia ed efficienza predeterminati nella co-progettazione;
 - eventuali rimodulazioni delle azioni progettuali rispetto a possibili opportunità di miglioramento;
- di supervisionare la rendicontazione rassegnata dai partner e, su richiesta dell'A.ULSS 9 Scaligera, produrre tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute per ciascuna linea di attività, sia per l'intero ammontare del finanziamento che della quota di co-finanziamento, avuto riguardo anche a quanto stabilito dal punto 14 all. A9 della DGR n. 154/18.

Inoltre la Rete si impegna in conformità al Progetto definitivo e al Piano economico finanziario della co-progettazione presentato con prot. n. 144216 del 30/08/2018, e alle disposizioni del presente accordo di collaborazione a:

- eseguire le prestazioni e le attività, previste in Progetto e nel Piano economico finanziario, per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati;
- mettere a disposizione le risorse aggiuntive — proprie o autonomamente reperite — monetarie e non monetarie (beni strumentali, risorse umane, professionali, volontariato, attività e prestazioni, partnership già attive etc.), descritte nel Progetto e nel Piano economico finanziario, destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell'organizzazione e della qualità dei servizi e degli interventi co-progettati.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA RETE

La Rete è tenuta a:

- rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia;
- applicare, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del partner pubblico e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione dei servizi e interventi;
- assicurare che il personale sia specificatamente preparato congruamente con le tipologie delle figure professionali presenti nei servizi e interventi gestiti;
- comunicare l'elenco del personale impiegato nelle attività, completo di qualifica, livello e titolo di studio;
- produrre, su richiesta dell'A.ULSS 9 Scaligera, copia conforme della documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e previdenziali per i nominativi del personale indicato nell'elenco di cui al punto che precede.

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sono a carico dell'Azienda ULSS:

- L'individuazione dei soggetti da inserire nelle linee di attività progettuali, da effettuarsi in sede di UVMD con la partecipazione del personale incaricato dalla Rete;
- l'individuazione di una figura di riferimento (case manager) che curi la realizzazione e il monitoraggio del progetto;
- la definizione, in collaborazione con i soggetti della Rete del budget di progetto approvato in sede di UVMD;
- Il controllo delle attività medesime secondo quanto stabilito dal punto 14 della DGR n. 154/2018.

ART. 6 CONTROLLI E VERIFICHE

L'A.ULSS 9 Scaligera procede:

- alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo contrattuale ed in particolare riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dall'affidatario.
- alla gestione dei rapporti con l'utenza relativamente agli aspetti di competenza ULSS (criteri di accesso, formazione delle graduatorie, UVMD, ecc.);
- alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte dell'affidatario e applicazione del CCNL di categoria;
- L'Azienda ULSS 9 si riserva di ispezionare, in qualsiasi momento, senza avviso, le strutture ed i servizi da proprio personale autorizzato, nonché di verificare le modalità di effettuazione delle prestazioni e dei servizi erogati.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata complessiva di anni 3 a decorrere dal 01.01.2019, con possibilità di eventuale proroga su diverse determinazioni regionali.

ARTICOLO 8 – REMUNERAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda ULSS 9 Scaligera remunera le prestazioni di cui all'offerta prot. n. 144216 del 30/08/2018 e ammessa alla successiva fase di co-progettazione, erogate nei termini del presente accordo con oneri a carico del finanziamento regionale per il progetto "Dopo di Noi".

L'importo complessivo per la realizzazione del progetto è pari a Euro 999.953,84.- ed è così suddiviso:

- 1) Progetti linea di intervento A: importo Euro 531.809,94
- 2) Progetti linea di intervento B: importo Euro 193.572,64
- 3) Progetti linea di intervento C: importo Euro 274.571,26

Si precisa che gli importi suddetti a sostegno degli interventi del triennio, fermo restando il totale indicato potranno subire delle variazioni fra le linee di intervento.

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica/nota di debito, intestata all'Azienda ULSS n. 9 Scaligera.

A corredo della fattura dovrà essere redatto l'elenco delle persone con disabilità beneficiarie del servizio, completo di:

- indicazione del codice dell'azione e dell'unità di offerta in cui è stato realizzato il progetto;
- presenze giornaliere;
- elenco dettagliato di rendicontazione delle spese sostenute.

Si precisa che il finanziamento richiesto non può superare il tetto massimo pro-capite riconoscibile per utente per ciascuna linea di attività:

- Linea a): 15.000,00 euro/annuo;
- linea b): 26.000,00 euro/annuo;
- linea c): 9.500,00 euro/annuo;
- linea d): 15.000,00 euro/annuo;
- linea e): 60,00 euro/die.

La fatturazione dovrà essere emessa per singolo Distretto, in base alla residenza di provenienza dell'utente e per singola linea di intervento.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale a favore del Soggetto Capofila o dei soggetti della Rete della Rete entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta.

La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni.

Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Resta inteso che è facoltà dell'Azienda ULSS 9 di sospendere il pagamento di una fattura in caso di contestazione.

ARTICOLO 9 – RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

La Rete si impegna a presentare, con cadenza semestrale, la rendicontazione dell'attività svolta, redatta secondo quanto definito nel programma di cui al precedente articolo.

Sono demandati alle UOC Disabilità e Non Autosufficienza dell'A.ULSS 9 Scaligera tutti gli adempimenti connessi alla vigilanza sulla realizzazione dei progetti, sul monitoraggio e sulla rendicontazione degli stessi.

ARTICOLO 10 – PERSONALE

Tutti i soggetti della Rete provvederanno alla gestione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale, assicurando il personale educativo, tecnico ed ausiliario sulla base delle norme vigenti di ordine assicurativo, sociale, previdenziale e fiscale in ottemperanza all'offerta formulata con nota prot. n. 144216 del 30/08/2018 e della successiva fase di co-progettazione.

Per il Progetto "Dopo di Noi" tutti i soggetti della Rete dovranno organizzare le prestazioni previste dal presente accordo contrattuale garantendo la qualità educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, la verifica dei risultati, promuovendo il confronto con le famiglie.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

Ogni soggetto della Rete è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività e prestazioni poste a loro carico dal progetto definitivo e l'A.ULSS 9 Scaligera è sollevata da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivargli, direttamente od indirettamente da tali attività e prestazioni.

Il soggetto capofila vigila affinché vengano garantite le coperture assicurative di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione e ogni onere assicurativo e previdenziale relativo è a carico di ogni soggetto della Rete.

La rete provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione e ogni onere previdenziale ed assicurativo è a carico di ciascun partner della rete.

Il soggetto capofila vigila affinché vengano stipulate polizze assicurative per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti.

L'A.ULSS 9 Scaligera deve essere considerata "terzo" a tutti gli effetti.

ARTICOLO 12 - TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, potrà essere risolto automaticamente nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice CUP è il seguente: F31E19000050002.

ARTICOLO 13 - INADEMPIMENTI

Nel caso di inosservanza da parte della rete affidataria di obblighi o condizioni contrattuali, l'Azienda ULSS inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine.

Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del capofila della Rete affidataria. Decorso inutilmente il termine prefissato l'Azienda ULSS potrà ordinare all'affidatario la sospensione del servizio, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- Per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili all'affidatario;
- Per gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto contrattuale;
- In caso di interruzione del servizio causato da inadempimento dell'affidatario.

ART. 14 - CONTROVERSIE

In caso di controversie tra le parti in ordine di interpretazioni del contratto non risolvibili in via amichevole, sarà competente il Foro di Verona.

ART. 15 - DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' fatto divieto alla Rete affidataria di cedere o sub-concedere in tutto o in parte il servizio assunto sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese concernenti il presente accordo contrattuale saranno a carico della Rete affidataria.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, verrà fatto riferimento alle disposizioni del Codice Civile e di quant'altro in materia.

Art. 18 – TUTELA DATI PERSONALI

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 135/90.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti aziendali, il Soggetto accreditato è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente accordo.

Il Soggetto Capofila della Rete è designato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali mediante l'accordo di nomina sottoscritto da parte del Direttore Generale dell'Azienda ULSS, titolare del trattamento, e controfirmato per accettazione da parte del Legale Rappresentante.

Il Soggetto Capofila si impegna, in particolare, a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

Letto, firmato e sottoscritto

Per la Rete affidataria

Cooperativa **L'OFFICINA DELL'AIAS**
(Sig. Claudio Cerpelloni)

A.G.B.D. Ass. Sindrome di Down Onlus
(Sig. Piero Iposi)

L'A.S.D. LA GRANDE SFIDA Onlus
(Sig. Roberto Nicolis)

Cooperativa Sociale **CENTRO LAVORO**
(Sig. Gianfranco Zavanella)

Cooperativa Sociale **CERCATE**
(Sig. Fausto Mazzi)

Cooperativa Sociale **CRESCERE INSIEME**
(Sig. Vitale Vitali)

Cooperativa **D-GUSTO**
(Sig. Massimo Cauchioli)

Fondazione **OPERA DON CALABRIA**
(Dott. Alessandro Galvani)

Cooperativa Sociale **MONTEVERDE**
(Sig. Giovanni Soriato)

Cooperativa Sociale **CASA NOSTRA**
(Sig. Gino Conterno)

Cooperativa Sociale **VALE UN SOGNO**
(Sig. Marco Ottocento)

Per l'Azienda ULSS 9 Scaligera
Il Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Gabriele Gatti)